CAMERA DEI DEPUTATI N. 350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 2 luglio 1987

Agevolazioni per la realizzazione di aerogeneratori e piccoli gruppi elettrogeni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, all'articolo 1, sesto comma, prevede l'esenzione dall'imposta per l'energia elettrica prodotta dai piccoli impianti generatori, comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni), purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt.

Il successivo articolo 2 prevede che non sono tenuti alla denuncia di produzione di gas e energia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione gli esercenti delle officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori, comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt.

Tale limite è eccessivamente basso e non induce per antieconomicità i privati a realizzare siffatti impianti.

Per contro molte aziende agricole di montagna e di collina e piccoli laboratori artigiani di tali zone, potrebbero facilmente realizzare piccole centraline idroelettriche di tipo familiare destinate al completamento di fabbisogno energetico se il limite di un chilowatt fosse elevato almeno a dieci chilowatt.

In tal modo sarebbe possibile sfruttare a beneficio, anche se modesto, del bilancio energetico complessivo, innumerevoli piccoli salti d'acqua esistenti in montagna e in collina, consentendo alle mini aziende interessate incrementi di dotazione energetica.

Tutto ciò non creerebbe particolare sacrificio per l'erario trattandosi di fonti energetiche che in atto non vengono sfrut-

tate in quanto le procedure autorizzative e i conseguenti adempimenti burocratici sono sproporzionati ai benefici ricavandi.

Appare necessario favorire una dotazione diffusa di autogeneratori a uso privato che interessa soprattutto case sparse in zone di montagna e di alta collina dove – come detto sopra – i piccoli salti d'acqua sono numerosi e possono essere finalmente sfruttati per le aziende e per gli alpeggi.

Occorre infine rilevare che le quantità d'acqua necessarie per assicurare il funzionamento a tali gruppi elettrogeni sono assai modeste e comunque tali da non alterare l'equilibrio preesistente.

Per raggiungere tali risultati che arrecheranno indubbi vantaggi alle zone più disagiate e al bilancio nazionale si propone l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *l)* dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1924, n. 195, e come modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 940, è sostituita dalla seguente:

« *l)* l'energia elettrica prodotta da piccoli generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purché la loro potenza elettrica non sia superiore a dieci chilowatt ».

ART. 2.

1. L'ultimo capoverso dell'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, come modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 940, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, e simili) di potenza non superiore a dieci chilowatt, di cui alla lettera *l)* del precedente articolo 1 o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico ».